DELIBERA N. 129/03/CONS

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI CONCERNENTI LE COMUNICAZIONI ANNUALI AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI CONCERNENTI L'INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 16 aprile 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

VISTO l'articolo 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

VISTA la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001 e successive modiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 5, e l'articolo 36 del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione;

VISTA la propria delibera n. 129/02/CONS recante la disciplina dell'Informativa Economica di Sistema, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002, supplemento ordinario n. 96;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 ed in particolare l'articolo 14;

VISTA la propria delibera n. 93/03/CONS con la quale il Consiglio ha approvato, ai sensi dell'articolo 36, lettera h), del regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, l'ampliamento dell'appalto di servizio per la gestione automatizzata del registro degli operatori di comunicazione;

CONSIDERATA la necessità di adeguare i processi di comunicazione delle dichiarazioni alle esigenze di informatizzazione dell'intero sistema del registro e dell'informativa economica di sistema, al fine di garantire l'immediata fruizione, interna ed esterna delle informazioni ivi contenute, assicurando altresì adeguati livelli di sicurezza sull'accesso al sistema di trasmissione e sulla riservatezza dei dati trasmessi;

UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

DELIBERA

Art. 1
Trasmissione telematica dell'informativa economica di sistema

1. Le comunicazioni di cui alla delibera n. 129/02/CONS devono essere trasmesse utilizzando esclusivamente i modelli telematici disponibili all'indirizzo internet **www.roc.infocamere.it**

2. In deroga a quanto stabilito dalla delibera n. 129/02/CONS il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 è prorogato per l'anno 2003 al 30 settembre.

Art. 2
Trasmissione telematica delle comunicazioni annuali al registro degli operatori di comunicazione

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 24 del regolamento per la tenuta e l'organizzazione del registro degli operatori di comunicazione devono essere trasmesse utilizzando esclusivamente i modelli telematici disponibili all'indirizzo internet **www.roc.infocamere.it**

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24 del regolamento per la tenuta e l'organizzazione del registro degli operatori di comunicazione, il termine per la trasmissione dei modelli, è fissato, per l'anno 2003, al 30 settembre. Nei casi in cui la data dell'assemblea che approva il bilancio sia successiva al 1° settembre, la trasmissione dei modelli deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data medesima.

Art. 3
Registrazione per la trasmissione telematica

1. I rappresentanti legali dei soggetti obbligati alle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente delibera devono richiedere uno specifico codice di autenticazione per l'accesso alla procedura di gestione dei modelli telematici. Il modulo di registrazione sarà disponibile all'indirizzo **www.roc.infocamere.it**

Art. 4
Abrogazione

1. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 della delibera n. 129/02/CONS.

Art. 5
Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 16 aprile 2003

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 130/03/CONS

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE: MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 236/01/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 15 aprile 2003 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 16 aprile 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

VISTI l'articolo 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" e successive modificazioni;

VISTA la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante: "Norme di tutela del diritto d'autore", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2002, n. 294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2003;

VISTA la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001 e successive modiche ed integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 129/02/CONS, recante la disciplina dell'Informativa Economica di Sistema, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002, supplemento ordinario n. 96;

VISTA la propria delibera n. 129/03/CONS del 16 aprile 2003, recante "Trasmissione telematica delle dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al registro degli operatori di comunicazione e delle dichiarazioni concernenti l'informativa economica di sistema";

VISTA la propria delibera n. 54/03/CONS con la quale è stato approvato il modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale, nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003;

CONSIDERATA la necessità di acquisire le informazioni inerenti gli assetti proprietari dei soggetti iscrivendi al Registro degli operatori di comunicazione;

CONSIDERATA la necessità di armonizzare il regolamento del Registro degli operatori di comunicazione con la nuova disciplina in materia di agevolazioni tariffarie per i soggetti editori;

RITENUTO di semplificare il passaggio al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti iscrivendi ai cessati Registro Nazionale del Stampa e Registro Nazionale delle imprese radiotelevisive;

RITENUTA la necessità di acquisire i dati relativi alla utilizzazione dei diritti d'autore da parte delle emittenti radiotelevisive nell'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite all'Autorità dalla citata legge 248/2000;

UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

DELIBERA

Art. 1
Soggetti obbligati

1. All'art. 2, comma 1, lett. d), numero 2) del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione sono soppresse le parole: "per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale".

Art. 2
Comunicazione annuale

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è inserito il seguente comma: "5 bis. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) effettuano, unitamente alle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, una dichiarazione annuale contenente l'elenco dei contratti stipulati e delle autorizzazioni ottenute per l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in conformità al modello "20/REG". Tale obbligo decorre dal termine previsto per la comunicazione annuale da effettuarsi nell'anno 2004".

Art. 3
Soggetti iscrivendi nel R.N.S. e nel R.N.I.R.

1. All'articolo 34 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"I soggetti che hanno già presentato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, domanda di iscrizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, sono tenuti ad inviare una dichiarazione, redatta secondo il modello "19/REG", da cui risultino gli elementi identificativi del soggetto, l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori, nonché le informazioni relative all'attività esercitata. La dichiarazione deve riportare ciascuna variazione occorsa nel periodo intercorrente tra la data della domanda e quella della dichiarazione medesima. Gli stessi soggetti sono tenuti altresì a presentare, unitamente alla dichiarazione di cui al modello "19/REG", l'elenco dei propri soci secondo le modalità previste dagli articoli 11, 12, 13, 14, 15 del presente Regolamento.".

Art. 4
Cancellazione dal registro

1. È abrogato il comma 6 dell'articolo 25 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione.

Art. 5
Disposizioni finali

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 16 aprile 2003

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

PAGINA BIANCA

REGISTRO DEI PROGRAMMI

DELIBERA N. 54/03/CONS

APPROVAZIONE DEL MODELLO DEL FOGLIO DEI REGISTRI DEI PROGRAMMI TRASMESSI DALLE EMITTENTI TELEVISIVE CHE DIFFONDONO VIA SATELLITE O DISTRIBUISCONO VIA CAVO IN AMBITO NAZIONALE E DALLE EMITTENTI TELEVISIVE SU FREQUENZE TERRESTRI IN AMBITO NAZIONALE NONCHÉ DALLE EMITTENTI TELEVISIVE SU FREQUENZE TERRESTRI IN AMBITO LOCALE E RADIOFONICHE

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 19 febbraio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 9;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 ed, in particolare, l'art 182 bis, introdotto dall'art. 11, della legge 18 agosto 2000, n. 248 recante nuove norme in materia di diritto di autore;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 20, comma 4;

VISTO il decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 30 luglio 1991 di "*Approvazione del modello del foglio del registro dei programmi trasmessi da emittenti private*";

VISTA la delibera n. 78/98, recante "*Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri*".

VISTA la delibera n. 127/00/CONS di "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e via cavo di programmi televisivi" modificata ed integrata dalla delibera n.289/01/CONS ed, in particolare, l'art. 10, comma1;

CONSIDERATA l'opportunità di predisporre una modifica dell'Informativa Economica di Sistema finalizzata alla verifica del rispetto della normativa a tutela del diritto d'autore;

CONSIDERATO che occorre approvare il modello di registro su cui le singole emittenti radiofoniche e televisive devono annotare i dati relativi ai programmi trasmessi;

CONSIDERATA l'opportunità di differenziare gli adempimenti relativi alla tenuta del registro dei programmi in relazione agli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente e la necessità di armonizzare tali adempimenti da parte delle emittenti televisive satellitari e via cavo con quelle delle emittenti televisive nazionali che trasmettono su frequenze terrestri;

SENTITE le associazioni delle emittenti radiotelevisive;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Vigilanza e Controllo;

UDITA la relazione del Commissario Alessandro Luciano;

DELIBERA

Art. 1
Soggetti

1. Il registro dei programmi, per le emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono in ambito nazionale via cavo i programmi e per le emittenti televisive che trasmettono i

programmi su frequenze terrestri in ambito nazionale, deve essere composto di fogli conformi al modello A allegato alla presente deliberazione.

2. Il registro dei programmi, per le emittenti televisive che trasmettono su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche deve essere composto di fogli conformi al modello B allegato alla presente deliberazione.

Art. 2
Registro dei programmi per le emittenti televisive nazionali

1. La compilazione del registro dei programmi da parte delle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e delle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale deve avvenire secondo i seguenti criteri:

a. le colonne "*Orario di inizio*" ed "*Orario di fine*" dovranno indicare l'ora nella quale un programma inizia e quella in cui finisce, al lordo delle inserzioni pubblicitarie –da indicare secondo le modalità previste dalla successiva lettera f)- e di ogni altro elemento puramente interstiziale, accessorio al programma;

b. la colonna "*Tipologia del programma*" del registro deve essere compilata obbligatoriamente, facendo riferimento alla omonima colonna dell'allegato C;

c. la compilazione della colonna "*Dettagli sul programma*" del registro, per la quale deve farsi riferimento alla omonima colonna dell'allegato C, è obbligatoria per le emittenti televisive che trasmettono in ambito nazionale su frequenze terrestri e facoltativa per le altre emittenti di cui al presente comma;

d. la compilazione della colonna "*Autoproduzione/eteroproduzione*" del registro è obbligatoria per le sole emittenti televisive che trasmettono in ambito nazionale su frequenze terrestri. Nei campi di tale colonna dovranno essere specificati i casi di co-produzione ed i casi in cui il produttore del programma sia indipendente ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n°122; fino al 1° gennaio 2004, tuttavia, l'indicazione dei casi di co-produzione e dei casi in cui il produttore del programma sia indipendente è facoltativa;

e. la compilazione della colonna "*Note*" è facoltativa per qualunque emittente, fatta eccezione per l'ipotesi di cui alla successiva lettera f);

f. le interruzioni pubblicitarie andranno indicate in calce alla programmazione dell'intera giornata, specificando l'orario di inizio e di fine di ciascuna interruzione e, nella colonna "*Note*", il numero di spot di cui la stessa interruzione è composta.

Art. 3
Registro dei programmi per le emittenti televisive locali e radiofoniche

1. La compilazione del registro dei programmi da parte delle emittenti televisive che diffondono su frequenze terrestri in ambito locale e delle emittenti radiofoniche deve avvenire secondo i seguenti criteri:

a. le colonne "*Orario di inizio*" ed "*Orario di fine*" dovranno indicare l'ora nella quale un programma inizia e quella in cui finisce, al lordo delle inserzioni pubblicitarie –da indicare secondo le modalità previste dalla successiva lettera f)- e di ogni altro elemento puramente interstiziale, accessorio al programma;

b. la colonna "*Tipologia del programma*" del registro deve essere compilata obbligatoriamente, facendo riferimento alla omonima colonna dell'allegato C;

c. la compilazione della colonna "*Dettagli sul programma*" del registro, per la quale deve farsi riferimento alla omonima colonna dell'allegato C, è facoltativa;

d. la compilazione della colonna "*Autoproduzione/eteroproduzione*" del registro è facoltativa per qualunque emittente. Nei campi di tale colonna potranno essere specificati i casi di co-produzione ed i casi in cui il produttore del programma sia indipendente ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n°122;

e. la compilazione della colonna "*Note*" è facoltativa per qualunque emittente, fatta eccezione per l'ipotesi di cui alla successiva lettera f);

f. le interruzioni pubblicitarie andranno indicate in calce alla programmazione dell'intera giornata, specificando l'orario di inizio e di fine di ciascuna interruzione e, nella colonna "*Note*", il numero di spot di cui la stessa interruzione è composta; in alternativa potrà indicarsi nella colonna "*Note*" il tempo complessivamente dedicato alla pubblicità per ogni ora di programmazione.

Art. 4
Disposizioni finali

1. I modelli di registro dei programmi riportati negli allegati A e B, nonché l'elenco delle tipologie dei programmi riportato nell'allegato C costituiscono parte integrante ed essenziale della presente delibera.

2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. La presente delibera è pubblicata altresì nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito *Web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, li 19 febbraio 2003

Il Commissario relatore
ALESSANDRO LUCIANO

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A

Modello del foglio del registro dei programmi delle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e delle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale

Foglio numero_____ **Mezzo di diffusione_____**

_____ _____

(Denominazione dell'emittente) **(Denominazione del canale)**

Tipo di trasmissione_____

(specificare se televisiva o radiofonica)

Data	Titolo del programma	Orario di inizio	Orario di fine	Tipologia del programma	Dettagli sul programma	Nazionalità del programma	Anno di produzione	Autoproduzione/ Eteroproduzione	Note

ALLEGATO B

Modello del foglio del registro dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche

Foglio numero_____ **Mezzo di diffusione_____**

_____ _____

(Denominazione dell'emittente) **(Denominazione del canale)**

Tipo di trasmissione_____

(specificare se televisiva o radiofonica)

Data	Titolo del programma	Orario di inizio	Orario di fine	Tipologia del programa	Dettagli sul programma	Autoproduzione/ Eteroproduzione	Note

ALLEGATO C

Classificazione tipologie di programmi

N.	Tipologia dei programmi	Dettagli sul programma	Definizioni
1	**Notiziari**		
		1a Telegiornale	Trasmissione a carattere informativo con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite
		1b) Telegiornale sportivo	Trasmissione di informazione sportiva con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite.
		1c) Servizi teletext	
2	**Giochi**		
		2a) Telequiz	Trasmissioni di quiz in diretta o registrati, in studio e con concorrenti, caratterizzati dal succedersi di domande e risposte con vincite di premi non simbolici.
		2b) Giochi televisivi	Trasmissioni di giochi in studio con concorrenti o telespettaori che vi partecipano, con vincite di premi non simbolici o denaro.
3	**Talk Show**		Programmi con ospiti in studio (ed eventualmente anche pubblico) che dibattono argomenti vari con un intrattenitore che media tra i vari interventi per animare la conversazione.
4	**Manifestazioni sportive**		Manifestazioni (in diretta o in differita) a carattere sportivo (sport riconosciuti dal CONI).
5	**Pubblicità**		
		5a) Pubblicità	
		5b) Telepromozioni	
		5c) Sponsorizzazioni	
6	**Televendite**		
7	**Film**		
		7a) Film cinematografici	Produzioni filmiche destinate principalmente al circuito cinematografico e prodotte su pellicola.
		7b) Film TV	Produzioni filmiche su supporto magnetico, di durata massima di 200 minuti, eccezionalmente composte di due episodi.
8	**Fiction**		
		8a) Miniserie - sceneggiato	Fiction di produzione italiana che contenga un numero minimo di 5 puntate. Le puntate di circa 60 minuti hanno il finale aperto che si chiude con l'ultima puntata.
		8b) Telefilm	Serie costituita da episodi che non superano mai i 60 minuti che propongono storie auto-

N.	Tipologia dei programmi	Dettagli sul programma	Definizioni
			nome (con finale chiuso). La continuità narrativa è assicurata dalla presenza di personaggi fissi, da una ambientazione che raramente varia e da caratteri strutturali comuni
		8c) Situation comedies	Serie costituita da episodi 30 minuti con finale solitamente chiuso. Girate solitamente in interni, mettono in scena vicende soprattutto familiari con un impronta comico-grottesca.
		8d) Soap operas - telenovelas	Serial in puntate da 20 a 35 minuti con finale aperto.
		8e) Comiche d'epoca	Genere usato per i film comici d'epoca.
9	**Documentari**		
		9a) Storia - geografia	Trasmissioni il cui scopo è documentare con filmati ed immagini la realtà storico-geografica
		9b) Scienza	Trasmissioni il cui scopo è documentare con filmati ed immagini la realtà animale, vegetale, etc.)
10	**Programmi informativi / approfondimento**		
		10a) Informazione parlamentare	Telegiornale informativo con collocazione periodica (quotidiana o settimanale) su temi che attengono quasi esclusivamente alla politica o il parlamento
		10b) Dichiarazioni parlamentari	Riprese in diretta di dibattiti in Parlamento, dichiarazioni del Pres. Del Consiglio, della repubblica, etc
		10c) Inchieste	Programma giornalistico di approfondimento (spesso anche con filmati) solitamente su singole tematiche.
		10d) Rubriche di approfondimento delle testate giornalistiche	Programmi di approfondimento su telemati che di attualità. Supplementi informativi alle edizioni dei TG a cura delle testate giornalistiche
		10e) Costume e società	Trasmissioni che documentano usi, costumi, tradizioni, viaggi, curiosità, della società moderna. Programmi che trattano del profilo e della vita di personaggi celebri scomparsi.
		10f) Rubriche religiose	Programmi a carattere religioso, di qualunque "credo", registrati in studio
		10g) Dibattiti	Programmi che prevedono un dibattito in studio o fuori studio per l'approfondimento di temi solitamente di attualità sociale o politica. Possono essere legati alla trasmissione di un film che li precede o li segue.
		10h) Rubriche di approfondimento sportivo	Trasmissioni di approfondimento sportivo a a programmazione periodica. Possono essere anche monografie di personaggi o episodi

N.	Tipologia dei programmi	Dettagli sul programma	Definizioni
			sportivi o fungere da contenitore di manifestazioni sportive.
		10i) Teledidattica	Programmi puramente didattico-informativi. Programmi generalmente caratterizzati dal logo "DSE", "Video Sapere" e RAI Educational"
		10j) Approfondimento culturale	Programmi, anche con eventuali dibattiti, a carattere culturale su temi di storia, geografia, scienza, ambiente, letteratura, arte, etc.
11	**Programmi culturali con parti autonome**		
		11a) Concerti	Programma il cui contenuto coincide con la messa in onda di concerti di musica leggera o sinfonici.
		11b) Balletti	Rappresentazione di uno spettacolo di danza classica
		11c) Lirica	Trasmissione il cui contenuto prevede l'esecuzione di "Opere liriche"
		11d) Prosa	Rappresentazione di spettacoli di prosa teatrale o televisiva
12	**Cartoni animati per bambini**		Programma di animazione della durata massima di 60 min. destinato ad un pubblico infantile
13	**Intrattenimento**		
		13a) Programmi musicali	Programmi girati in studio che si occupano del panorama della musica leggera: clip musicali, classifiche, retrospettive. Possono fungere da contenitore di concerti.
		13b) Reality show	Programmi basati sulla trasmissione di riprese effettuate dal vivo ed in diretta, aventi come target esclusivo la riproduzione televisiva di scene di vita reale o comunque di attività non preordinate svolte da parte di una o più persone all'interno di uno studio televisivo o un ambiente predefinito
		13c) Programmi di montaggio	Programmi basati sull'accostamento di immagini registrate, montate secondo una specifica linea interpretativa
		13d) Varietà	Trasmissioni di intrattenimento leggero. Le componenti che caratterizzano questo prodotto sono: un'impostazione di derivazione teatrale, una scenografia ad effetto, la presenza di balletti, di canzoni e di sketch nonché di uno o più conduttori.
		13e) Astrologia - cartomanzia	Programmi girati in studio e caratterizzati dalla presenza di un astrologo o cartomante, in genere in contatto telefonico con i telespettatori

N.	Tipologia dei programmi	Dettagli sul programma	Definizioni
		13f) Programma contenitore radiofonico	
		13g) Cartoni animati per adulti	Programma di animazione della durata massima di 60 min. destinato ad un pubblico adulto
		13h) Trasmissioni per bambini	Trasmissioni destinate ad un pubblico infantile, condotte in studio o in esterno con o senza la partecipazione di bambini. Possono contenere giochi o quiz e spesso cartoni animati.
14	**Attualità**		
		14a) Anteprima	Programmi che hanno lo scopo di dare informazione o promuovere l'imminente programmazione cinematografica.
		14b) Promo	Auto-promozione di eventi che saranno trasmessi sulla stessa rete o su altre reti dello stesso gruppo.
		14c) Rotocalchi	Trasmissioni "informative" a carattere di cronaca rosa e di curiosità varie.
		14d) Meteo	Programma di previsioni metereologiche
		14e) Lotterie	Estrazioni del Lotto
		14f) Rubriche di servizio	Trasmissioni non condotte in studio che offrono informazioni su: modalità per il voto; viabilità e bollettini sul traffico; numeri telefonici utili.
		14g) Trasmissioni di servizio	Programmi condotti in studio con lo scopo di offrire un servizio socio-informativo.
		14h) Inaugurazioni	Trasmissioni, generalmente in diretta, che documentano inaugurazioni
		14i) Premiazioni	Trasmissioni, generalmente in diretta, che documentano premi letterari e premiazioni
		14j) Manifestazioni di piazza	Trasmissioni, generalmente in diretta, che documentano manifestazioni di piazza
15	**Eventi religiosi**		
		15a) Santa Messa	Trasmissioni, generalmente domenicali ed in diretta, che seguono la Santa Messa
		15b) Eventi religiosi	Trasmissioni, generalmente in diretta, che documentano manifestazioni religiose
16	**Programmi accessori**		Programmi aventi carattere accessorio rispetto al palinsesto
		16a) Annunci	
		16b) Sigle	
		16c) Intervalli	
		16d) Segnale orario	
17	**Messaggi politici autogestiti gratuiti**		Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito ai sensi dell'art. 3 della legge 22 Febbraio 2000 n. 28

N.	Tipologia dei programmi	Dettagli sul programma	Definizioni
18	**Messaggi politici autogestiti a pagamento**		Messaggi politici autogestiti a pagamento ai sensi dell'art. 3 della legge 22 Febbraio 2000 n. 28
19	**Comunicazione politica**		Programmi di comunicazione politica ai sensi dell'art. 2 della legge 22 Febbraio 2000 n. 28
20	**Immagini fisse o ripetitive**		

DELIBERA N. 169/03/CONS
PROROGA DEI TERMINI DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL FOGLIO DEI REGISTRI DEI PROGRAMMI

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 14 maggio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 9;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 20, comma 4;

VISTO il decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 30 luglio 1991 di "*Approvazione del modello del foglio del registro dei programmi trasmessi da emittenti private*";

VISTA la delibera n. 78/98, recante "*Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri*".

VISTA la delibera 9/99 recante "*Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee*";

VISTA la delibera n. 127/00/CONS di "*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e via cavo di programmi televisivi*" modificata ed integrata dalla delibera n.289/01/CONS ed, in particolare, l'art. 10, comma 1;

VISTA la delibera n. 54/03/CONS recante "*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*" ed, in particolare, l'art. 4, comma 2;

VISTE le numerose richieste pervenute all'Autorità e volte ad ottenere la proroga del termine di entrata in vigore della delibera 54/03/CONS, in relazione alla complessità delle modifiche da apportare ai programmi applicativi per la compilazione, e chiarimenti di vario genere in merito alle modalità di compilazione del registro dei programmi;

CONSIDERATO che l'individuazione del produttore dei programmi può essere in alcuni casi problematica, con particolare riferimento alla qualifica di produttore indipendente, e che appare congruo prevedere una periodicità di compilazione della citata colonna "*Autoproduzione/Eteroproduzione*" da parte delle emittenti televisive nazionali in coerenza con la periodicità mensile di